

COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE

Provincia di Lecce





DISCIPLINARE DI GARA

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU ED ASSIMILATI E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE PER MESI 24

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: € 659.796,32 oltre iva

C.I.G. [6941843E0D]

procedura: aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) affidata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 3 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.)

Sommario

Premesse	3
I. Prestazioni oggetto del servizio, modalità di esecuzione e importo a base di gara	3
2.Soggetti ammessi alla gara	5
3. Condizioni di partecipazione	5
4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	6
5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo:	6
6. Chiarimenti	7
7. Modalità di presentazione della documentazione	7
8. Comunicazioni	8
9. Subappalto	8
10. Ulteriori disposizioni	8
11. Cauzioni e garanzie richieste	9
12. Pagamento a favore dell'AVCP (oggi ANAC)	11
13. Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa	11
14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte	14
15. Contenuto della Busta "A- Documentazione amministrativa"	15
16. Contenuto dell' "Offerta tecnica"	23
17. Contenuto dell' "Offerta economica"	24
18.Procedura di aggiudicazione	24
19. Aggiudicazione definitiva	28
20. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario	28
21.Definizione delle controversie	28
22. Trattamento dei dati nersonali	29

Premesse

Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando di gara, relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (di seguito anche semplicemente "Codice"), indetta dalla Stazione Appaltante costituita dal Comune di San Donato di Lecce (LE), con sede presso Sede municipale –via G. Brodolini, 2.– cap: 73010, San Donato di Lecce. (LE), alle modalità di compilazione della offerta, ai documenti da presentare a corredo della offerta e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre informazioni relative all'appalto avente oggetto il "Servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati e servizi di igiene urbana per il Comune di San Donato di Lecce per mesi ventiquattro", come meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. 53 del 14/02/2017, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di San Donato di Lecce.

C.I.G. [6941843E0D]

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Elaborati del Progetto tecnico- economico descrittivo e prestazionale del servizio di raccolta e trasporto RSU ed assimilati e servizi di igiene urbana per il Comune di San Donato di Lecce.
- Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Schema di contratto;

Il Responsabile del procedimento di affidamento è l'ing. Mario Nicolaci, ai sensi dell'art. 31 del Codice, indirizzo mail: ufficiotecnico@comune.sandonatodilecce.le.it;

Il nominativo del direttore dell'esecuzione sarà comunicato prima dell'avvio del servizio e comunque alla firma del contratto.

I. Prestazioni oggetto del servizio, modalità di esecuzione e importo a base di gara

Il Servizio dovrà essere su tutto il territorio del Comune di San Donato di Lecce e comprende:

- raccolta e trasporto della frazione organica biodegradabile, se offerta come migliorativa dal concorrente nella propria offerta tecnica, con le modalità specificate ai paragrafi 16 e 18.4.1 del presente disciplinare di gara ed in conformità con quanto specificato nell'art.1 del capitolato speciale di appalto;
- raccolta e trasporto di carta e cartone;
- raccolta e trasporto della plastica;
- raccolta e trasporto dei metalli;
- raccolta e trasporto del vetro;
- raccolta e trasporto della frazione non riciclabile;
- raccolta e trasporto dei tessili sanitari (pannolini/pannoloni)
- raccolta e trasporto ingombranti;
- raccolta e trasporto RAEE;
- raccolta e trasporto sfalci verdi da UD;
- raccolta e trasporto di farmaci scaduti;
- raccolta e trasporto di pile esauste e piccole batterie;
- raccolta e trasporto T&F;
- raccolta rifiuti e pulizia mercati e altre manifestazioni;
- raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali;
- Spazzamento stradale;

- Lavaggio contenitori stradali;
- Sgombro e trasporto neve;
- Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
- Pulizia programmata delle caditoie;
- Lavaggio e disinfezione vie e piazze;
- Pronto intervento e reperibilità;

A cui si aggiungono:

- Servizi di comunicazione, informazione e controllo.
- Servizi generali di coordinamento ed amministrazione.

Il servizio oggetto di affidamento è quello descritto nell'elaborato "Progetto tecnico - economico descrittivo e prestazionale del servizio di raccolta e trasporto rsu ed assimilati e servizi di igiene urbana per il Comune di San Donato di Lecce", che pertanto si intende parte integrante degli atti inditivi di gara, nonché nel capitolato speciale di appalto.

È ammessa la presentazione di offerte di varianti migliorative dei servizi in appalto ai sensi dell'art. 95, c.14 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. così come previsto al punto 16 del presente disciplinare di gara che non modifichino la struttura sostanziale del servizio e non comportino oneri aggiuntivi di alcun tipo rispetto alla offerta economica presentata in fase di gara.

1.2. La durata del servizio: 24 mesi dalla data del verbale di avvio del servizi, salvo subentro del gestore unitario individuato dalla competente ARO LE 2 o dalla competente Area Omogenea. In tale caso è prevista, da parte del Comune la risoluzione immediata ed anticipata del contratto con l'appaltatore individuato con il presente procedimento e l'appaltatore non ha diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento né a richieste di compensi o indennizzi neppure con riferimento al mancato periodo di ammortamento di mezzi ed attrezzature di sua proprietà impiegate per l'esecuzione dell'appalto. E' fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto.

Ricorrendone i presupposti, sarà dato l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. (di seguito anche semplicemente "Codice").

Tenendo conto che il presente procedimento è attivato per garantire una procedura selettiva conforme alla vigente normativa in materia di contratti e appalti pubblici che consenta di individuare un gestore dei servizi fino alla individuazione del gestore unitario con le procedure previste dalla L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva di prorogare l'appalto ("proroga tecnica"), in conformità all'art 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché alla ulteriore normativa pertinente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del suddetto gestore unitario.

L'avvio del servizio dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio dalle parti.

E' vietato il rinnovo tacito del contratto.

1.3. Importo complessivo dell'appalto, riferito al periodo di mesi 24 (ventiquattro): euro 659.796,32 seicentocinquantanovemilasettecentonovantasei/32) iva esclusa (così come specificato di seguito al punto 1.5), di cui:

A) importo servizi soggetto a ribasso	Euro 657.256,32
B) oneri della sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a	Euro 2.540,00
ribasso	
C) importo complessivo a base d'asta	Euro 659.796,32

Il relativo importo complessivo annuo dell'appalto è di Euro 329.898,16 di cui:

- euro 328.628,16 per importo annuo servizi soggetto a ribasso;
- euro 1.270,00 per oneri annui sicurezza rischi da interferenza non soggetti a ribasso.

L'importo per i servizi di cui alla lettera A) non è comprensivo dei costi di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti che restano a carico della amministrazione comunale, così come specificato all'art. 2 del capitolato speciale di appalto.

I proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza di convenzioni sottoscritte tra il Comune ed i Consorzi di filiera o acquisiti a qualsiasi altro titolo, spettano al Comune.

- 1.4All'atto della presentazione dell'offerta economica i concorrenti dovranno formulare un'offerta in ribasso rispetto all'importo dei servizi posto a base di gara, per i complessivi 24 mesi, pari a Euro 657.256,32, oltre IVA.
- 1.5 Tutti gli importi, di cui al presente articolo, punti 1.3 e 1.4 sono da intendersi IVA esclusa.
- 1.6. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, l'aggiudicatario a termini di legge e nel rispetto dell'art. 6 del CCNL FISE/ASSOAMBINTE 05.04.2008, così come rinnovato in data 21.03.2012 ss.mm.ii., è tenuto ad assorbire il personale a tempo indeterminato della Società cessante che ne abbia maturato i requisiti. L'Impresa è tenuta ad impiegare nei servizi il personale LSU messo a disposizione dal Comune.
- 1.7. L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio comunale.
- 1.8. I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatta salvo eventuali variazioni rientranti nelle ipotesi disciplinate dall'art. 106 del Codice in conformità anche a quanto specificato nel capitolato speciale di appalto.
- 1.9. Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni contrattuali avverrà "a corpo" con le modalità di cui all'art. 16 del CSA.
- 1.10 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 13, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- 2.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere:
 - a) (imprenditori individuali anche artigiani, società e le società anche cooperative),
 - b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e
 - c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- 2.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere:
 - d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti),
 - e) (consorzi ordinari di concorrenti),
 - f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete)
 - g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48,comma 8, del Codice;
- 2.3. operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice, così come specificato nel presente disciplinare di gara.
- 2.4. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice.

3. Condizioni di partecipazione

- 3.1.Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- 3.1.1) le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, 2,3, 4 e 5 del Codice;
- 3.1.2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.
- 3.1.3) le condizioni di cui all'art. 53,comma *16-ter*, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente,in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d."black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

- 3.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- 3.4 Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 2, ultimo periodo e art. 216 comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) con la delibera attuativa n. 111del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di offerta.

Nel caso d'impossibilità/indisponibilità del sistema AVCpass l'amministrazione procederà direttamente alla verifica dei requisiti.

La mancata inclusione del PassOE non costituisce causa di esclusione dell'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta. La stazione appaltante è tenuta a verificare, nella prima seduta di gara, l'inserimento del PassOE nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, dovrà richiedere all'operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all'esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all'Autorità ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 213 comma 13, del Codice, essendo il PassOE l'unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche.

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo:

- 5.1 La documentazione di gara e tutti gli elaborati progettuali sono disponibili sul sito internet della stazione appaltante e della centrale di committenza.
- 5.2 Il concorrente dovrà dichiarare di aver preso visione e accettare integralmente senza condizione e riserva alcuna tutti gli elaborati progettuali e i documenti posti a base di gara, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei servizi e di aver preso contezza delle condizioni fattuali delle altre caratteristiche generali e particolari suscettibili di influire sull'esecuzione del servizio e di giudicare il prezzo a corpo stabilito remunerativo e adeguato e tale da consentire il ribasso offerto.
- 5.3.Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente,
 - Al termine del sopralluogo assistito sarà rilasciata dal R.U.P. apposita attestazione dell'avvenuto sopralluogo da inserire all'interno della Busta A "Documentazione Amministrativa".

- 5.4. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione d'imprese di rete o consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.
- 5.5. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore del servizio di gestione dei centri di raccolta comunale.

6. Chiarimenti

- 6.1 Le informazioni o richieste di chiarimento potranno essere richieste esclusivamente tramite la piattaforma ASMECOMM "Gare Telematiche" sezione "Comunicazioni", <u>non oltre dieci giorni antecedenti</u> il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
- 6.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
- 6.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet www.comunesandonatodilece.gov.it e sulla piattaforma www.asmecomm.it.

7. Modalità di presentazione della documentazione

- 7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
 - a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata la procura in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n.445/2000.
 - c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- 7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l'art. 86 del Codice.
- 7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 7.5 La domanda di partecipazione e relative dichiarazioni devono garantire il rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare di gara;
- 7.6. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all'uno per mille del valore della gara per 12 mesi. Le irregolarità essenziali sono disciplinate dal medesimo articolo sopra richiamato (art. 83 co.9).
- 7.7. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 7.6, si assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10

- giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
- 7.8. In caso d'inutile decorso del termine di cui al punto 7.7 la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.
- 7.9. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.
- 7.10. La nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dalla lex specialis di gara quale termine perentorio per la presentazione dell'offerta.

8. Comunicazioni

- 8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare di gara (chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso PEC o strumento analogo negli altri Stati Membri.
 - Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 8.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. Subappalto

- 9.1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
- 9.2 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.
- 9.3 Nella domanda deve essere inserita obbligatoriamente la terna dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105 co. 6 del Codice.
- 9.4 La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e/o del cottimista nei casi disciplinati dall'art. 105 co. 13 del Codice.

10. Ulteriori disposizioni

- 10.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del Codice;
- 10.2. E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
- 10.3. L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel presente disciplinare di gara per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
- 10.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato non prima di 35 giorni dalla data d'invio, ai sensi dell'art. 32 co. 9 del Codice, della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
- 10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

- 10.6. Le spese riguardanti la pubblicazione del bando di gara in Gazzetta ufficiale sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, secondo le modalità stabilite per il periodo transitorio dall'art. 216 co. 11 del Codice.
- 10.7. In analogia a quanto stabilito dall'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

11. Cauzioni e garanzie richieste

- 11.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto a base d'asta per 24 mesi.
- 11.2 La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) in contanti con versamento sul conto corrente di cui al codice IBAN IT 98 E 05262 79748 T20990000141, intestato al Comune di San Donato di Lecce, presso la Banca Popolare Pugliese, Tesoreria del Comune di San Donato di Lecce; la ricevuta di avvenuto versamento dovrà riportare il numero di CRO o il codice TRN;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del d.lgs. I settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- 11.3 in qualunque modo sia presentata la cauzione provvisoria, deve essere presentato, altresì, ai sensi del comma 8 dell'art. 93 del Codice, l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria a favore della stazione appaltante per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice. Tale cauzione definitiva dovrà avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
- 11.4. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
 - essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (vedi art. 103 co. 9 del Codice) (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal D.M. attività produttive del 23/03/2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11/02/1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

2. riportare l'autentica della sottoscrizione;

- qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni d'imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione d'imprese di rete, il consorzio o il GEIE (art. 93 co. 1 del Codice);
- 4. prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- d) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all'art. 103 del Codice;
- e) la durata della cauzione deve essere di 180 giorni;
- 11.5 la mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, previo pagamento al Comune di San Donato di Lecce della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.6 del presente disciplinare di gara, a condizione che la cauzione sia stata già costituita e sottoscritta alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.
- 11.6. In caso di mancata sanatoria si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
- 11.7. E' ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla cauzione provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che la cauzione provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
- 11.8. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante con l'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
- 11.9. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste nel medesimo articolo;
- 11.10. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di

operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

11.11. Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

12. Pagamento a favore dell'AVCP (oggi ANAC)

- 12.1 I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 70,00 (euro settanta/00) secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità al seguente indirizzo: http://www.anticorruzione.it/ riscossioni.html, indicando il codice identificativo della procedura di riferimento CIG 6941843E0D (numero gara 6620329). Il versamento dovrà essere effettuato scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n.163 del 22/12/2015. La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.6 del presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
- 12.2 In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà **all'esclusione del concorrente** dalla procedura di gara.

13. Requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

13.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di idoneità professionale

- 13.1.1) Iscrizione, nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia in cui l'impresa ha sede, per la tipologia di attività che costituisce oggetto del presente affidamento. Le attività indicate nell'oggetto sociale dell'impresa devono essere coerenti con l'oggetto della gara. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di appartenenza, ai sensi dell'art. 83 co.3 del Codice.
- 13.1.2) Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212 D. Lgs. n. 152/2006 per almeno le seguenti categorie e classi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 03 giugno 2014, n. 120:
 - categoria 1 "Raccolta e trasporto di rifiuti urbani.

Deliberazione n. 1 del 30.01,2003 ss.mm.ii. –Allegato A" classe E
Comprese le attività di spazzamento meccanizzato classe E
- categoria 4 "Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi" classe F
- categoria 5 "Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi" classe F

La capacità economico finanziaria viene richiesta in considerazione della rilevanza del servizio oggetto di gara, che presenta aspetti connessi all'igiene e sanità pubblica e al fine di consentire la selezione di operatori economici aventi

una capacità economico finanziaria adeguata al servizio da svolgere sul territorio del Comune di San Donato di Lecce.

- 13.1.3) Dichiarazioni di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come previste dall'art. 86 del Codice e dall'Allegato XVII allo stesso, attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto.

 Ciascun operatore economico, singolo o componente un soggetto offerente plurimo, deve presentare almeno due dichiarazioni d'istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
- 13.1.4) Aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016) un fatturato specifico, per servizi analoghi a quelli oggetto di gara complessivamente pari ad almeno il doppio dell'importo complessivo annuo per i servizi e gli oneri per la sicurezza rischi interferenza pari ad euro 1.319.593,00 (euro unmilionetrecentodiciannovemilacinguecentonovantatre/00);

Capacità tecnico professionale

13.1.5) Aver svolto negli ultimi tre anni solari (2014-2015-2016) almeno un servizio di raccolta e trasporto rifiuti per enti pubblici, per almeno 12 mesi in modo continuativo a favore di un'amministrazione comunale avente una popolazione non inferiore a 5800 abitanti e comprendente nell'oggetto dell'appalto anche il servizio di spazzamento.

Possesso certificazione di qualità

- 13.1.6) Possesso della certificazione di sistema di gestione ambientale riferito all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o prove relative all'impiego di misure equivalenti (EMAS). Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti (vedi art. 87 del Codice) nonché in conformità al criterio 4.2, punti 1) e 2) dell'Allegato I (CAM) al D.M. 13 febbraio 2014.
- 13.1.7) Possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale riferito all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o prove relative all'impiego di misure equivalenti. Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti (vedi art. 87 del Codice).
- 13.2. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale individuati ai sensi dell'articolo 83 co. 1 lett. b) e c) necessari per partecipare alla presente procedura e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 13.3. Il possesso delle certificazioni di qualità di cui ai precedenti punti 13.1.6 e 13.1.7 non può essere oggetto di avvalimento in quanto non ricompreso nelle fattispecie indicate dall'art. 89 del Codice.
- 13.4. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI

13.5. Per il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o albo, di cui al paragrafo 13.1.1) si specifica che tale requisito deve essere posseduto:

- 13.5.1. da ciascuna delle imprese raggruppande/raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo);
- 13.5.2. da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) del Codice (sia costituito che costituendo);
- 13.5.3.dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quale esecutrici nel caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice;

Resta inteso che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. o del Consorzio (costituiti ovvero costituendi) deve essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia in cui l'impresa ha sede, dichiarando l'iscrizione per la tipologia di attività in coerenza con la parte di servizio che eseguirà direttamente.

- 13.6. Per il requisito relativo all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui al punto 13.1.2, lo stesso dovrà essere posseduto, in relazione a ciascuna delle categorie richieste:
 - 13.6.1.dall'impresa/e che svolgerà l'attività oggetto dell'iscrizione all'interno del R.T.I. o del consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) del Codice (costituiti ovvero costituendi);
 - 13.6.2.dal consorzio o, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici che svolgeranno l'attività oggetto dell'iscrizione, nel caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice;
- 13.7. la referenza bancaria di cui al precedente paragrafo 13.1.3 deve essere presentata da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione d'imprese di rete;
- 13.8. Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al precedente paragrafo 13.1.4 deve essere soddisfatto:
 - 13.8.1. dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Le relative dichiarazioni dovranno essere rese da ciascuna impresa componente il R.T.I. o il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2 lett. e) del Codice (costituito ovvero costituendo) la quale dovrà indicare il proprio fatturato. Detto requisito deve essere posseduto dall'impresa mandataria, nella misura minima del 60% e per la mandante nella misura minima del 10%;
 - 13.8.2.Dal consorzio nel caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice, con l'eccezione per i consorzi stabili di cui all'art. 45 co 2 lett. c) del Codice, costituiti da non più di cinque anni, per i quali l'art., 47 co. 2 del Codice consente che i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi posseduti dalle singole imprese esecutrici vengano sommati in capo al consorzio. Nei casi sopra citati le relative dichiarazioni dovranno essere rese dal consorzio o, ove indicate
- 13.9. Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 13.1.5, deve essere soddisfatto:
 - 13.9.1.dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria nella misura minima del 60% e per la mandante nella misura minima del 10%;
 - 13.9.2.dal Consorzio, nel caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice, con l'eccezione per i consorzi stabili di cui all'art. 45 co 2 lett. c) del Codice, costituiti da non più cinque anni, per i quali l'art. 47 co. 2 del Codice consente che i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi posseduti dalle singole imprese esecutrici vengano sommati in capo al consorzio. Nei casi sopra citati le relative dichiarazioni dovranno essere rese dal consorzio o, ove indicate dalle consorziate indicate quali esecutrici, con l'indicazione del servizio reso.
- 13.10. I requisiti di certificazione di cui ai precedenti paragrafi 13.1.6 e 13.1.7, dovranno essere posseduti:
 - 13.10.1. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione d'imprese di rete, o di GEIE da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione d'imprese che eseguono il servizio;
 - 13.10.2. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la certificazione dovrà essere posseduta direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori, nel caso disciplinato dall'art. 47 co. 2, ultimo periodo;

14. Modalità di presentazione delle offerte e criteri di ammissibilità

La presentazione dell'offerta corredata dalla relativa documentazione richiesta dovrà pervenire in forma TELEMATICA secondo le modalità stabilità nel presente bando.

Il recapito tempestivo è ad esclusivo rischio dei mittenti.

Modalità di presentazione delle offerte.

Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici ed inserite nel sistema telematico, nello spazio relativo alla presente procedura, salvo che non sia diversamente disposto.

Le offerte devono essere inserite nel sistema in lingua italiana.

Gli allegati messi a disposizione sul portale delle gare telematiche devono essere scaricati e compilati. I documenti compilati devono essere inseriti in formato PDF negli appositi campi del portale.

Gli altri documenti prescritti devono essere predisposti dal partecipante stesso ed inseriti in formato PDF nell' apposito campo del portale, a meno che non venga previsto espressamente altro formato.

Si richiede ai partecipanti alla gara di consegnare la documentazione, ove richiesta in formato PDF, in formattazione PDF/A, o comunque in un formato che rispetti le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità e immutabilità nel tempo del contenuto e della sua struttura (a tale fine i documenti informatici non devono contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificarne la struttura o il contenuto) del documento.

Qualora queste caratteristiche non fossero date nella documentazione presentata da parte del concorrente in sede di gara, l'autorità pr*epo*sta procederà alla sua esclusione dalla gara.

La capacità massima per il singolo file è di 40MB.

Tutti i file per i quali è richiesta la firma digitale, devono essere firmati digitalmente e caricati sul portale. La firma digitale prevede la possibilità che lo stesso documento può essere firmato anche da più persone. La corretta firma digitale rimane nella piena responsabilità di ciascun partecipante. Se nel corso della verifica telematica della documentazione si rilevasse che i file non sono firmati digitalmente, il partecipante verrà escluso dalla gara.

Il portale delle gare telematiche genera in automatico i seguenti documenti: "**Domanda di partecipazione**", e "Offerta economica".

Per tutti i documenti, per i quali il portale richiede l'adempimento di oneri fiscali (marca da bollo), l'offerente deve adempiere a tale obbligo con le modalità richieste dal portale. I relativi documenti a riprova dell'adempimento devono essere muniti della data dell'offerta e tenuti ai fini fiscali presso la sede legale dell'operatore economico partecipante alla gara.

Domanda di partecipazione alla gara

La domanda viene generata dal portale in seguito all'imputazione dei dati richiesti nei form on line e deve essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante in caso di impresa singola.

In caso di RTI, Consorzio, o GEIE il sistema genererà una domanda per ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, che deve essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, dai rispettivi legali rappresentanti.

Le dichiarazioni mediante gli appositi MODELLI messi a disposizione sulla piattaforma telematica, dovranno essere compilate, sottoscritte autografamente, scansionate e convertite in formato PDF.

La firma digitale apposta sul file pdf è sostitutiva della firma autografa soltanto in caso di corrispondenza del dichiarante e del sottoscrittore.

La firma autografa non è sostitutiva della firma digitale laddove quest'ultima sia richiesta espressamente

negli atti di gara e dalla piattaforma telematica, a pena di esclusione.

E' richiesta la firma digitale a pena di esclusione per i seguenti documenti:

- 1) Domanda di partecipazione (generata dal sistema);
- 2) Offerta Economica (generata dal sistema);
- 3) Ogni altro documento per cui sia richiesta dal sistema telematico, in sede di presentazione dell'offerta, la firma digitale.

Offerta economica.

Offerta economica dovrà essere formulata, inserendo nel portale il ribasso offerto, il sistema genererà un documento PDF che dovrà essere firmato digitalmente. Per le Associazioni Temporanee o Consorzi già costituiti / non ancora costituiti, l'offerta, deve essere sottoscritta digitalmente rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell'impresa capogruppo e da ciascun concorrente che costituirà l'associazione o il consorzio.

Per presentare l'offerta economica il concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla procedura sul portale;
- Compilare il form on line, indicando quanto richiesto, al netto degli oneri per la sicurezza e dell'IVA;
- Scaricare sul proprio PC il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre modifiche;
- Inserire nell'apposito spazio previsto dal sistema il documento "offerta economica".

Cause di esclusione

La firma digitale apposta sul file pdf è sostitutiva della firma autografa soltanto in caso di corrispondenza del dichiarante e del sottoscrittore. La firma autografa non è sostitutiva della firma digitale laddove quest'ultima sia richiesta espressamente negli atti di gara e dalla piattaforma telematica, ed è motivo di esclusione dalla procedura.

15. Contenuto della "Documentazione amministrativa"

- 15.1. domanda di partecipazione sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, **a pena di esclusione**, la procura in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n.445/2000.
 - Si precisa che:
 - 15.1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - 15.1.2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma *4-quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che

riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- 15.2 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1,2,3,4 e 5 del Codice e precisamente:
 - 15.2.1 di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile:
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - 15.2.2 l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
 - 15.2.3 L'insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

- 15.2.4 Di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del Codice, ovvero:
 - a) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché gli obblighi di cui all'articolo 30 co. 3 del Codice;
 - b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale o di autorizzazione del curatore del fallimento all'esercizio provvisorio)

b.1di trovarsi in sta	to di concordato preve	ntivo con continuità az	iendale, di cui all'a	rt. 186- bis del R.D.
16 marzo 1942,	n. 267, giusto decret	o del Tribunale di	del	e di essere in
possesso dell'au	torizzazione del giudice	, sentita l'ANAC, per la	partecipazione alla	a gara che allega;
b.2 di trovarsi in sit	uazione di fallimento c	on autorizzazione all'e	sercizio provvisorio	giusto decreto del
Tribunale di	del	e di essere in pos	sesso dell'autorizz	azione del giudice,
sentita l'ANAC, p	oer la partecipazione all	a gara che allega;		
b.3 Alle suddette	dichiarazione, a pena	di esclusione, devon	o essere, altresì,	allegati i seguenti
documenti				

- eventuale subordinazione dell'ANAC alla partecipazione con lo strumento dell'avvalimento ai sensi dell'art. 110 co. 5 del Codice. In tal caso si allega dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità d'impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di ordine generale di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto nei seguenti casi: se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ovvero se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individuerà con proprie linee guida. In caso sia indicato l'avvalimento deve essere allegata tutta la documentazione indicata dall'art. 89 del Codice.
- c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) che la propria partecipazione non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile;
- e) che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dello stesso nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice e che ciò non possa essere risolto con misure meno intrusive;
- f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68;
- j) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 **oppure** qualora fosse stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo il ricorrere dei casi previsti dall'articolo 4, primo comma della legge 24 novembre 1981 n° 689;
- k) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; (oppure) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta; (oppure) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo;
- 15.2.5 non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri); Tali prescrizioni e divieti trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri sono tuttavia competenti a elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente Orientamento ANAC n° 241 del 21.10.2015);
- 15.2.6 dichiarazione degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001 circa il possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 03/05/2010, n.78);
- 15.2.7 non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

Si precisa che:

- 1. a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d'imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- 2. a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- 3. a pena di esclusione, le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g) del Codice, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 80 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per gli altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso d'incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
- 4. a pena di esclusione, le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g), e comma 5 dalla lett. a) alla lett. m) del Codice vanno rese dai soggetti eventualmente indicati tra i potenziali subappaltatori ai sensi dell'art. 105 co. 6.
- 5. Le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a), alla lett. g) del Codice, devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura;
- 15.3. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione**:
 - a. indica l'iscrizione all'apposito Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato della provincia in cui l'impresa ha sede, se non residente in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), la forma giuridica e le attività indicate nell'oggetto sociale dell'impresa coerenti con l'oggetto della gara;
 - b. l'Iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 per almeno le seguenti categorie e classi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 03 giugno 2014, n. 120:
 - categoria 1 "Raccolta e trasporto di rifiuti urbani.
 Deliberazione n. 1 del 30.01,2003 ss.mm.ii. –Allegato A" classe E
 Comprese le attività di spazzamento meccanizzato e di gestione dei centri

di raccolta rifiuti urbani classe E
categoria 4 "Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi" classe F
categoria 5 "Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi" classe F

- c. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, dei membri del Consiglio di amministrazione muniti di potere di rappresentanza, di direzione e di controllo;
- d. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- 15.5. Attestazione di aver svolto negli ultimi tre anni solari (2014-2015-2016) almeno un servizio di raccolta e trasporto rifiuti per enti pubblici, di cui uno eseguito per almeno 12 mesi in modo continuativo a favore di un'amministrazione comunale avente una popolazione non inferiore a 5800 abitanti e comprendente nell'oggetto dell'appalto anche il servizio di spazzamento;
- 15.6. attestazione circa il possesso delle certificazioni richieste ai punti 13.1.6 e 13.1.7 ovvero di prove relative all'impiego di misure equivalenti, corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione attesta le modalità con cui sarà garantito il rispetto del criterio 4.2, punto 1) dell'Allegato I(CAM) al D.M. 13 febbraio 2014;
- 15.7. **a pena di esclusione,** la referenza bancaria di cui al paragrafo 13.1.3 del presente disciplinare di gara, in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 18, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 15.8. in caso dell'avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
 - a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento e indica l'impresa ausiliaria;
 - b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 co. 1,2,4 e 5 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - 3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
 - c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

Si specifica che, nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il trasferimento, dall'ausiliario all'ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (trasferimento che, per sua natura, implica l'esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara). In tal caso dal contratto dovrà risultare, per esempio, l'affitto d'azienda, oppure la messa a disposizione della dirigenza tecnica, oppure la predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento concreto a dimostrazione che l'esperienza dell'impresa ausiliaria possa considerarsi effettivamente trasferita all'impresa ausiliata (Consiglio di Stato, n.864 del 23/02/2015).

- 15.9. indica le prestazioni che intende affidare in subappalto e la terna dei subappaltatori ai sensi dell'art. 105 co. 6 del Codice:
- 15.10. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:
 - 1. dichiara:
 - a) remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli inerenti in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di aver preso visione e accettare integralmente senza condizione e riserva alcuna tutti gli elaborati progettuali e i documenti posti a base di gara, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei servizi e di aver preso contezza delle condizioni fattuali delle altre caratteristiche generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare il prezzo a corpo stabilito remunerativo e adeguato e tale da consentire il ribasso offerto, allegando l'attestazione dell'avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune;
 - 2. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
 - 3. dichiara di avere a disposizione per l'attivazione del servizio le attrezzature, i mezzi=e quant'altro necessita per l'esecuzione dell'appalto.
 - 4. si impegna, ricorrendo i presupposti dell'art. 32 co. 8 del Codice ad iniziare l'esecuzione del contratto, nelle more del perfezionamento dello stesso, così come specificato all'art. 37 del Capitolato speciale di appalto.
 - 5. dichiara l'impegno al raggiungimento degli obiettivi di Raccolta differenziata previsti dall'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- 15.11. si impegna, in caso di aggiudicazione, ad assorbire e utilizzare nell'espletamento del servizio, il personale del precedente aggiudicatario che abbia maturato i requisiti previsti dal CC.NN.LL, nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali e ad utilizzare il personale comunale.
- 15.12. PassOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa.
- 15.13. **a pena di esclusione,** documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.
- 15.14. a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione;
- 15.15. **a pena di esclusione** possesso dei requisiti per l'applicazione delle ulteriori riduzioni previste all'art. 93 co. 7 del Codice;
- 15.16. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC. di € 70,00 di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare.

- 15.17. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
 - a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC a cui inviare ai sensi dell'art. 76, comma 5, del Codice, tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
 - b. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; (oppure) non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica, della relazione di cui all'art. 14 del Capitolato speciale di appalto e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
 - c) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- 15.18. Atto unilaterale d'obbligo debitamente compilato e sottoscritto; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, lo stesso va presentato dai legali rappresentanti di tutte le ditte costituendi gli stessi.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTICON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- 15.19. **a pena di esclusione,** atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
- 15.20. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

15.21. **a pena di esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

- 15.22. **a pena di esclusione,atto** costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- 15.23. dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito

- 15.24. a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
 - c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009,n.5

15.25. **a pena di esclusione,** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante

- il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 15.26. **a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- 15.27. a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3,comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009,n.5

15.28. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

15.29. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

- 15.30. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura che sa ranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. Contenuto dell' "Offerta tecnica"

Nella busta "B – Offerta tecnica", a pena di esclusione, dovrà essere inserito, per la valutazione delle varianti migliorative relative ai criteri da A a H di cui al successivo punto 18.4.1, il modello all'uopo predisposto dalla Stazione Appaltante (MODELLO offerta tecnica) idoneamente compilato, nonché quanto richiesto dal medesimo modello e dal presente disciplinare di gara.

16.1. L'offerta tecnica, intendendosi con questa tutti i documenti che la costituiscono, da prodursi in un unico originale, deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in quest'ultimo caso dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n.445/2000.

16.2 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafo 15.1.1) e 15.1.2).

17. Contenuto del "Dettaglio Offerta economica"

- 17.1. Il dettaglio offerta economica, deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:
- a) il ribasso percentuale, sul prezzo complessivo posto a base d'asta per 24 mesi, al netto dell'I.V.A., degli oneri di sicurezza per rischi da interferenza;
- b) i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 95, comma 10, del Codice;

Gli importi devono essere espressi in cifre e in lettere. In caso di contrasto prevarrà la indicazione in lettere. Inoltre nella stessa busta deve essere contenuta:

c) La relazione economica di cui all'art. 14 del Capitolato speciale di appalto.

L'offerta economica, intendendosi con questa tutti i documenti e gli elaborati che la costituiscono, da prodursi in un unico originale, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in quest'ultimo caso dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n.445/2000. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità, indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione, di cui al paragrafo 15.1.1) e 15.1.2).

18. Procedura di aggiudicazione

18.1. L'aggiudicazione avverrà all'offerta economicamente più vantaggiosa determinata, da una commissione di aggiudicazione (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice letto in combinato disposto con quanto indicato nell'art. 216 co. 12 del codice, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi di cui al paragrafo 18.4, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati nei paragrafi successivi, ed in base ai pesi e alla formula di seguito riportati.

Tabella 4 –Elementi di valutazione e relativi pesi

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.2. Operazioni di gara

18.2.1. La prima seduta pubblica avrà luogo il 05 aprile 2017 ore 10,00 presso il luogo che verrà comunicata ai partecipanti alla procedura di gara, tramite piattaforma asmecomm.

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

- 18.2.2. Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma asmecomm 18.2.3. La Commissione procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo delle offerte inviate dai concorrenti;
- 18.2.4. La Commissione, in seduta pubblica, procederà quindi all'apertura dell'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare di gara, dei concorrenti ammessi. In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica.

- 18.2.5. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti.
- 18.2.6. All'esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà, in seduta pubblica, all'attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
- 18.2.7. La stazione appaltante procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle offerte che superino la soglia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, così come specificato al punto 18.7.1.
- 18.2.8. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
- 18.2.9. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.
- 18.2.10. All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e formula la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

18. 3 Verifica della documentazione amministrativa

- 18.3.1. La Commissione, sulla base della "Documentazione amministrativa", procede:
- a) a verificare la correttezza formale delle domande e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui essi si riferiscono;
- b) verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere sia il consorzio sia il consorziato dalla gara.
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- d) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- e) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli art. 83 comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
- f) La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
- 18.3.2. I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 13, salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:
 - 18.3.2.1.quanto al requisito di cui al precedente paragrafo 13.1.2, mediante copia conforme all'originale del certificato di iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali;
 - 18.3.2.2.quanto al requisito relativo al fatturato specifico di cui al precedente paragrafo 13.1.4, mediante copia conforme del contratto stipulato con l'ente committente e relative fatture;
 - 18.3.2.3. quanto al requisito relativo di capacità tecnico organizzativa 13.1.5 esso è provato da certificati di buona esecuzione rilasciati in originale o in copia conforme dalle Amministrazioni o dagli enti medesimi;

18.3.2.4.quanto ai requisiti di cui ai precedenti paragrafi 13.1.6 e 13.1.7 mediante certificazione in originale ovvero mediante copia conforme del certificato medesimo ovvero di documentazione comprovante l'adozione di misure equivalenti e specifica dichiarazione richiesta al paragrafo 13.1.6. relativamente al requisito di cui al criterio 4.2 dell'Allegato I al D.M. 13 febbraio 2014.

18.4. Valutazione dell'offerta tecnica

18.4.1. La Commissione, sulla base della documentazione dell'"Offerta tecnica", procederà all'assegnazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di seguito specificati:

		Criteri di valutazione	Punteggio
			massimo
	A	"Raccolta domiciliare della frazione organica su tutto il territorio comunale, utilizzando contenitori già disponibili alla utenza domestica e non domestica, in conformità al progetto base gara, senza forniture aggiuntive ad eccezione delle buste in Mater-BI, da 10 litri per le utenze domestiche e da 80 litri per le utenze non domestiche specifiche, con ogni onere di trasporto e logistica a carico dell'appaltatore, escluso costo di smaltimento a carico del Comune, con annessa dichiarazione di disponibilità di accesso, per l'intero periodo di durata dell'appalto, ad un impianto di recupero della frazione organica biodegradabile autorizzato a norma di legge (rif. criterio 4.4.3 del CAM)"	35
	В	Incremento della frequenza di raccolta domiciliare della plastica, pari ad un giro aggiuntivo a settimana, su tutto il territorio comunale <u>da utenze non domestiche</u> , in conformità al progetto base gara, senza forniture aggiuntive (rif. criterio 4.4.3 del CAM)	6
	С	Incremento della frequenza di raccolta domiciliare della carta, pari ad un giro aggiuntivo a settimana, su tutto il territorio comunale <u>da utenze non domestiche</u> , in conformità al progetto base gara, senza forniture aggiuntive (es. carrellati) (rif. criterio 4.4.3 del CAM)	6
OFFERTA TECNICA	D	Incremento della frequenza di raccolta domiciliare del vetro, pari ad un giro aggiuntivo a settimana, su tutto il territorio comunale <u>da utenze non domestiche</u> , in conformità al progetto base gara, senza forniture aggiuntive (es. carrellati) (rif. criterio 4.4.3 del CAM)	6
	E	Fornitura e distribuzione di compostiere in materiale plastico resistente agli agenti atmosferici da circa 300 lit., senza alcun onere aggiuntivo (compresi eventuali costi di ammortamento) per il Comune (rif. Criterio 4.5.4. del CAM). Il punteggio massimo è assicurato in relazione al numero di compostiere offerte.	6
	F	Con riferimento al servizio di spazzamento manuale quotidiano (escluso il servizio domenicale), incremento dei ml spazzati al giorno, con frequenza 6 int/7 gg, rispetto alle prescrizioni a base gara. Il punteggio massimo è assicurato in relazione ai metri lineari offerti.	7
	G	Con riferimento al servizio di spazzamento meccanizzato, incremento dei ml spazzati al giorno, con frequenza 4 int/7 gg, rispetto alle prescrizioni a base gara. Il punteggio massimo è assicurato in relazione ai metri lineari offerti.	8
	Н	Con riferimento al servizio di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, incremento del numero di interventi rispetto a quanto previsto a base gara (n. 1 punto per ogni intervento aggiuntivo di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione).	6
PREZZO		Punteggio massimo attribuito in base alla percentuale di ribasso offerto dal concorrente da applicare all'importo a base d'asta	20

18.4.2. La valutazione delle offerte in relazione ai criteri tecnici sarà effettuata mediante l'attribuzione, attraverso il metodo aggregativo compensatore, di un punteggio da parte di ciascuno dei componenti della Commissione sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

Giudizio	Coeff.	Criterio/motivazione del giudizio		
Eccellente	1,00 Offerta attivata o Max Migliorativa offerta			
Non valutabile	0,00 Offerta non valutabile o pari a zero			
Offerta intermedia tra eccellente	Coeff.	Offerta intermedia tra eccellente e non		
e non valutabile	Ottenuto pe	valutabile/non presentata		

interpolazione	
lineare	

Formula generale per l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore (vedi documento di consultazione Anac: Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa)

$$C(a) = \Sigma n [Wi * V(a) i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

 $\Sigma n = sommatoria.$

- 18.4.3. I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio avente natura qualitativa sono determinati:
 - a) mediante l'attribuzione del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario;
 - b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
 - c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

18.5. Valutazione dell'offerta economica

- 18.5.1. Nella medesima seduta pubblica in cui saranno comunicati i punteggi relativi all'offerta tecnica, la Commissione procede all'apertura dell'Offerta economica", dando lettura dei ribassi offerti.
- 18.5.2. La Commissione provvede poi, in seduta pubblica, ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica in base alla formula di seguito indicata:
- 18.5.3. Formula per l'attribuzione del punteggio relativo al prezzo (vedi documento di Consultazione Anac: Linee Guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa)

$$V_{(a)} = R_a/R_{max}$$

dove:

 $V_{(a)\,i}$: è il coefficiente attribuito alla offerta economica (a), variabile tra zero ed uno

R_a = valore (percentuale di ribasso) offerto dal concorrente (a);

R_{max} = valore (percentuale di ribasso) dell'offerta più conveniente

18.6 Attribuzione punteggio complessivo

Dopo che la commissione di gara ha effettuato l'attribuzione del coefficiente all'elemento prezzo di ciascun concorrente, in conformità all'art. 95, comma 9 del Codice, in seduta pubblica, individua con un unico parametro numerico finale l'offerta economicamente più vantaggiosa attraverso il metodo aggregativo-compensatore (vedi documento di consultazione Anac: Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa):

$$C(a) = \Sigma n [Wi * V(a) i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno;

 $\Sigma n = sommatoria.$

I coefficienti V(a)i, variabili tra zero ed uno, sono assegnati con le metodologie evidenziate nei precednti punti.

18.7. Verifica di anomalia delle offerte

18.7.1. Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP, che procede alla verifica delle giustificazioni fornite nella Relazione economica di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale di appalto, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità della offerta, delle ulteriori presentate dai concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97 dello stesso Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall'art. 97, commi 4,5, 6 e 7, del Codice.

19. Aggiudicazione definitiva

- 19.1. la proposta di aggiudicazione provvisoria avvenuta in sede di gara assume carattere definitivo a seguito dell'approvazione della stessa da parte del Dirigente del Servizio proponente l'affidamento. Tale aggiudicazione definitiva acquista efficacia solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale secondo le modalità indicate nell'art. 86 del Codice;
- 19.2. prima dell'aggiudicazione il servizio proponente richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria di presentare la documentazione comprovante i requisiti dichiarati in sede di gara;
- 19.3. ai sensi degli articoli 71 e 76 del DPR n°445/2000 la Stazione appaltante può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

20. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario

- 20.1.1 l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta a:
 - a) fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla formalizzazione del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
 - b) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del Codice;
 - c) munirsi, di un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e le garanzie di responsabilità civile stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- 20.1.2 qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a), b), e c) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante.

21. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Lecce, rimanendo esclusa la competenza arbitrale

22. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Per informazioni in merito alla procedura di gara: ing. Nicolaci Mario.

tel. 0832.657503.- fax 0832.657504

Email: ufficiotecnico@comune.sandonatodilecce.le.it; PEC: comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it; Per informazioni in merito agli elaborati progettuali:

PEC: comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it – e-mail: ufficio tecnico@comune.sandonatodilecce.le.it - tel. 0832.657503, giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 San Donato di Lecce,15 marzo 2017

II RUP
ing. Mario Nicolaci
Firma autografa ai sensi dell'art. 3, c. 2,
del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39)